

Comune di Cherasco

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

adottato ai sensi del

*Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, successive integrazioni e
modifiche - Titolo 111°, Art. li 52 e 63*

CAPO I

Disposizioni generali

Delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 1

- Istituzione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche -

Il Comune di Cherasco, ai sensi dell'Art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della propria potestà impositiva, come ivi definita ed in virtù dei disposti dell'Art. 63 del medesimo D. Lgs., istituisce a far data dal 1 gennaio 1999, il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come definito nel presente Regolamento.

Art. 2

- Regolamento e tariffe -

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'Art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 23 marzo 1998, n: 56, nonché ai sensi dell'Art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Con il regolamento il comune disciplina i criteri di applicazione del canone secondo le disposizioni contenute nel citato art. 52 e nel successivo art. 63 del medesimo D.Lgs. 446/97.

Gli elementi tariffari da applicare successivamente a quelli contenuti nel presente regolamento verranno adottati contestualmente all'approvazione dei futuri bilanci di previsione.

Art. 3

- Definizione di occupazione di spazi od aree pubbliche -

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare degli spazi ed aree pubbliche, come definite al successivo art. 4, per effetto di concessione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.
2. Sono parimenti soggette all'assolvimento del canone, le occupazioni prive di atto di concessione, e quindi abusive, con le particolarità e le norme per l'assolvimento e sanzionatorie previste al successivo art. 24 del presente Regolamento.

3. Non rientrano nella definizione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento, gli utilizzi di suolo pubblico, che sono di seguito elencati:

- a) occupazioni realizzate nell'ambito di lavori appaltati dall'Ente, per le superfici strettamente necessarie all'opera da realizzarsi, pur se affidate in appalto a privati;
- b) occupazioni realizzate nell'ambito di servizi di autotrasporto pubblico in concessione, nella misura necessaria allo svolgimento del servizio, pur se affidati in concessione a soggetti diversi dal Comune;
- c) occupazioni di suolo e soprassuolo, effettuate in occasione di manifestazioni e festeggiamenti di richiamo turistico e promozione del territorio (mercati di antiquariato, collezionismo, ecc.), o con finalità educative, culturali, artistiche previste nel programma delle manifestazioni, predisposto all'inizio dell'anno o che sono patrocinate dal Comune di Cherasco, con apposito atto deliberativo, nel quale dovrà essere prevista la relativa esenzione dal pagamento del canone;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di private pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) le occupazione che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate della sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni di sottosuolo con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- j) le occupazioni effettuate da società sportive calcistiche cheraschesi, limitatamente agli impianti sportivi presenti nel territorio del comune di Cherasco in cui si svolgono attività a livello agonistico;
- k) le occupazioni effettuate da organizzazioni politiche-sindacali limitatamente a mq. 20 (venti).

Gli utilizzi di suolo pubblico, nell'ambito delle tipologie di cui alle precedenti lettere non sottostanno all'obbligo di concessione di spazi ed aree pubbliche, ma negli atti amministrativi che ne disciplinano lo svolgimento sarà chiaramente indicata la superficie e le modalità di utilizzo del suolo pubblico da ritenersi necessarie allo svolgimento dei servizi in questione.

Tutte le superfici utilizzate all'infuori di quelle previste negli atti amministrativi di appalto o concessione dei servizi, saranno considerate, ai fini del presente Regolamento, come Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e sottoposte al presente Regolamento, con obbligo di concessione ed assolvimento del relativo canone.

Art. 4

- Oggetto del canone -

1. Sono soggette ad obbligo della concessione, e quindi all'assolvimento del canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Visti i disposti dell'Art. 824 del Codice Civile, rientrano, in ogni caso, nelle aree soggette a concessione i pubblici mercati, attrezzati o meno.
3. Sono altresì soggette a canone le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, in uno dei seguenti modi, come previsti dalla Legge:
 - a) per atto traslativo di proprietà o uso, tra il privato possessore e l'ente pubblico ovvero a seguito di procedura espropriativa;
 - b) per patto intervenuto, anche in sede di concessione edilizia, o precedentemente, tra il comune ed il privato possessore;
 - c) per volontaria devoluzione, anche implicita, dell'area da parte del privato alla comunità indeterminata dei cittadini del comune;
 - d) per usucapione.

In ogni caso non sono soggette all'obbligo di concessione gli utilizzi particolari del bene sottoposto a servitù pubblica, se tali utilizzi sono sorti prima della costituzione della servitù.

4. Sono esclusi dal rilascio di concessione gli utilizzi particolari di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché l'utilizzo di parti di edifici e di impianti, che vengono utilizzati in base alle specifiche normative in materia.
5. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6, sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Provincie ed al demanio statale, che sottostanno alle specifiche normative in materia.
6. Le disposizioni del presente regolamento avranno validità ed applicazione anche per le vie la cui titolarità appartiene ad altri Enti là dove sia dimostrabile, da immemorabile, che il Comune di Cherasco, stante relativa omissione, ha dovuto investire per assicurare le opere di

sistemazione.

Tale impostazione coniuga e contempla i sotto riportati aspetti:

- assicura una identità sostanziale e formale tra la locuzione "canone" che attiene ad un diritto di proprietà o altri diritti reali e l'incidenza degli oneri manutentivi di cui si deve tener conto per fissarne l'entità;
- realizza con principio di giustizia, in quanto la mancata applicazione del canone, soprattutto in quelle arterie che rappresentano le zone più appariscenti e più appetibili, dotate di una maggiore potenzialità di avviamento, creerebbe delle situazioni di squilibrio e di par-condicio tra gli operatori economici locali.

Art. 5

- Occupazioni di aree e spazi soprastanti e sottostanti -

1. Le occupazioni soggette all'obbligo di concessione possono sostanziarsi in occupazione di aree di superfici pubbliche o di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
2. Se le occupazioni godono di particolari servizi, l'applicazione del canone di concessione non esclude l'applicazione di canoni per l'utilizzo di detti servizi.
3. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'eventuale importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art 6

- Soggetti attivi e passivi -

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante abusive, come individuato nel Verbale della Polizia Municipale, in relazione alla superficie ed ai tempi indicati nella Concessione, ovvero alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale nel caso di occupazioni abusive od eccedenti, in superficie o tempi, rispetto al contenuto della concessione, risultanti dal verbale di constatazione (di cui al successivo art. 24).
2. Il canone a applicato e liquidato dal responsabile dell'Entrata, come individuato dal Comune, e definito nel successivo Capo IV, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di Contabilità e Gestione delle Entrate.

CAPO II

Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 7

- Obbligo della Concessione -

1. Fatto salvo quanto stabilito all'Art. 3, c. 3 ed all'Art. 4, c. 2, 3 e 4 del presente Regolamento, nessun utilizzo particolare di spazi od aree pubbliche è consentito senza regolare concessione dell'autorità comunale.
2. La concessione ha sempre forma scritta, tranne per l'ipotesi di cui al successivo comma 3 ed è soggetta a registrazione, che viene effettuata a cura del Comune, mentre le relative spese sono a carico del concessionario, che le verserà al Comune prima del rilascio della concessione, con le modalità stabilite nel successivo Art. 25. Il valore di riferimento, è dato dal valore del canone annuale moltiplicato per gli anni di concessione per occupazioni pluriennali, ovvero dal valore complessivo del canone per occupazioni inferiori all'anno.
3. Le Concessioni relative alle occupazioni in aree di mercato o di fiera, attrezzate o meno, che derivino dalla applicazione dei disposti dell'Art 7 c. 8, del Regolamento di attuazione della Legge 28 marzo 1991, n. 112, adottato con DM 4 giugno 1993, n. 248, ovvero da altre normative che prevedano l'assegnazione temporanea di posteggi in area di mercato o fiera a soggetti non concessionari di posteggi negli stessi mercati, non richiedono forma scritta, sempreché la richiesta di occupazione e l'occupazione stessa avvengano nella medesima giornata. L'obbligo della concessione in tal caso è assolto con il pagamento del canone nelle forme previste al successivo Art. 23, c. 2.1.
4. Le concessioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nelle norme di Legge, nel presente regolamento, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di commercio, di igiene e, di edilizia.
5. Le concessioni sono sempre accordate, dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
6. Non sono soggette a concessione le occupazioni
 - effettuate con autovetture private su aree di parcheggio, come definite dall'Art. 7, lett. e) ed f) del D.Lgs. 285/92;
 - effettuate per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci, sulle aree appositamente a ciò destinate e negli orari individuati dal Regolamento di Polizia Urbana e Viabilità , nel caso diritto di carico e scarico delle merci fosse concesso nominativamente, l'occupazione relativa comporterebbe di converso l'obbligo di concessione;

- effettuate negli spazi soprastanti il suolo pubblico, che, riguardando i fronti degli edifici, siano state oggetto di concessione edilizia;
- effettuate negli spazi sottostanti il suolo pubblico, che abbiano il solo scopo di dare aria e luce a locali sottostanti il piano stradale, sempre che la loro realizzazione risulti dalla concessione edificatoria dell'edificio;

- effettuate negli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico relative ad allacci ad impianti di pubblico servizio, in quanto la relativa concessione è rilasciata all'Ente erogatore dei pubblici servizi, come disciplinato nell'art. 22 del presente Regolamento

7. Sono in ogni caso soggette ad obbligo di concessione le occupazioni di suolo pubblico, il cui scopo sia quello di procurare un vantaggio economico o patrimoniale al concessionario dell'occupazione, al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 3, comma 3.

Art. 8

- Durata della Concessione -

1. Le concessioni sono suddivise, in relazione alla durata della occupazione richiesta, in concessioni per le occupazioni permanenti, quando il periodo concesso sia almeno di un anno, e concessioni per le occupazioni temporanee, quando periodo concesso a inferiore all'anno.
2. Le concessioni permanenti, hanno durata minima di un anno solare, iniziano dalla data indicata nell'atto di concessione e scadono, comunque, il 31 dicembre dell'anno di scadenza indicato nella concessione medesima.
3. Le concessioni temporanee, hanno durata inferiore ai 365 giorni, iniziano dalla data indicata nell'atto di concessione e scadono il giorno indicato nel medesimo atto, i giorni di inizio e fine sono compresi.
4. Alle concessioni di occupazione nelle aree di mercato, attrezzate o meno, rilasciate al soggetti di cui all'Art. 1, c. 2, lett. a e b della Legge 112/91, che hanno durata decennale, come disposto dall'Art. 3, c. 8 della medesima Legge, pur avendo caratteristiche di occupazione permanente, il canone viene calcolato annualmente con le tariffe delle occupazioni temporanee per 52 giorni.
5. Alle concessioni di occupazione utilizzate per le esposizioni di Autoveicoli in concomitanza al mercato settimanale, pur avendo caratteristiche di occupazione permanente, il canone viene calcolato annualmente con le tariffe delle occupazioni temporanee per 52 giorni e per una superficie forfettaria di mq. 12.

Art. 9

- Modalità di richiesta e rilascio delle concessioni -

1. Il cittadino che intenda occupare suolo pubblico deve rivolgere apposita domanda in forma scritta al servizio tributi. Nella domanda dovrà indicare, a pena di inaccogliibilità :
 - il proprio nominativo, se società la ragione sociale e il legale rappresentante;
 - la propria residenza o domicilio, completi di recapito telefonico e fax se posseduto;
 - Luogo e Data di Nascita ed il Codice Fiscale;
 - la precisa indicazione della localizzazione dell'area richiesta;
 - la precisa quantificazione metrica delle superfici richieste;
 - la precisa indicazione del periodo richiesto, con indicazione della data di inizio e, nel caso di occupazioni temporanee, della data di fine periodo;
 - la precisa indicazione delle modalità di occupazione, con indicato se con strutture fisse o mobili, la durata dell'utilizzo del suolo durante il giorno,
 - la descrizione delle strutture utilizzate;
 - la precisa indicazione dell'attività per la quale è richiesta l'occupazione.

2. Nella medesima domanda, regolarmente sottoscritta, sarà dato atto di essere a conoscenza dei contenuti del presente regolamento, nonché delle prescrizioni dei regolamenti comunali interessati, sollevando espressamente il Comune da ogni responsabilità in relazione a danni verso terzi derivanti dalla concessione, a pena di inammissibilità.

3. La domanda sarà redatta, in conformità ai moduli messi a disposizione dal Comune [all. A], in carta legale e consegnata all'ufficio protocollo del comune o spedita per posta raccomandata almeno 10 giorni prima della data di inizio dell'occupazione. Il Comune, qualora la normativa vigente richieda documentazione suppletiva, non allegata alla richiesta, che non sia in possesso di Uffici comunali, farà pervenire al richiedente, per iscritto od a mezzo fax, apposito invito.

4. Il Funzionario responsabile o il responsabile del procedimento sottoporrà le richieste di occupazione presentandole al Sindaco pro-tempore che provvederà a vistare le stesse per presa visione.

5. La Concessione è rilasciata dai competenti Uffici Comunali, come in appresso definiti:
 - a) per le occupazioni fuori dalle aree di mercato o fiera è responsabile dell'istruttoria e del rilascio della concessione il servizio tributi, che acquisisce i pareri obbligatori ;
 - dell'Ufficio commercio, se l'occupazione comporta vendita o somministrazione di prodotti o servizi;
 - del Comando della Polizia Municipale, se l'occupazione avviene su strade o piazze o su marciapiedi di pertinenza, o, comunque, quando può comportare intralcio al traffico;

- dell'Ufficio tecnico per il parere autorizzativo ai sensi dell'art. 56 della L.R. 56 del 5.12.77 nonché per la conformità al P.R.G.C..

b) per le occupazioni in area di mercato o fiera a responsabile dell'istruttoria e del rilascio della concessione l'Ufficio commercio. In questo caso non sono necessari altri pareri tecnici, nel caso l'area destinata alla fiera o mercato, sia già stata sottoposta ai pareri degli uffici competenti in sede di sua individuazione, nonché siano operanti le normative comunali per le modalità di occupazione previste nelle aree mercatali.

4. L'Ufficio responsabile della concessione, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modifiche ed integrazioni, individua il dipendente responsabile del procedimento, il quale svolge l'istruttoria, acquisendo i pareri descritti nel precedente comma, rivolgendo al richiedente richieste di completamento dei documenti e delle notizie fornite, predisponendo la concessione.

5. La concessione è rilasciata dal responsabile del servizio, entro dieci giorni dal pervenimento della domanda o dal momento questa sia stata completata con la documentazione richiesta ai sensi del precedente comma 4.

6. La concessione può essere negata, con provvedimento motivato, adottato dal responsabile del servizio, sempre entro lo stesso termine. In caso la risposta, alla richiesta di occupazione, non pervenga al richiedente, entro il termine suddetto, la richiesta di concessione deve intendersi respinta.

7: In ogni caso non può procedersi alla occupazione in mancanza dell'atto di concessione registrato.

8. Ove pervengano al Comune richieste di concessione per la medesima area per periodi e superfici coincidenti, avrà prevalenza la domanda presentata prima, in caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale di spedizione.

9. La concessione dovrà, in linea di massima, recepire quanto richiesto dal cittadino, in relazione alle aree, alle superfici ed ai periodi di occupazione, salvo motivato diniego, in caso di preesistenti concessioni, ovvero normative, ostanti alla occupazione nella forma e con le modalità richieste.

10. A conclusione dell'istruttoria il comune farà, pervenire al concessionario, anche per le vie brevi, telefono o fax, apposito invito a presentarsi, contenente la comunicazione dell'ammontare del canone e degli oneri di registrazione da assolversi prima del rilascio.

11. La concessione, conforme al modello allegato al presente Regolamento [All. B], dovrà obbligatoriamente contenere :

- indicazione del titolare della concessione, del suo domicilio, residenza o sede legale, se società del legale rappresentante, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- precisa individuazione dell'area pubblica interessata, con riferimenti toponomastici inequivocabili;
- precisa indicazione della entità in metri quadri della occupazione;
- precisa indicazione della data di inizio della occupazione e della sua durata, per le occupazioni temporanee dovrà indicarsi la data di rimozione dell'occupazione;
- precisa indicazione del tipo di attività svolta;
- indicazione delle modalità di occupazione, dei manufatti od attrezzature utilizzate, della durata di utilizzo durante il giorno;
- precisa indicazione della tariffa di canone applicata ai sensi del successivo capo III° del presente regolamento;
- precisa indicazione del canone per la concessione per il periodo concesso;
- precisa indicazione dei termini di pagamento per le concessioni a carattere permanente, o della scadenza delle rate, per i canoni rateizzati, ai sensi del successivo art. 19, c. 3;
- indicazione del valore ai fini di registrazione, ed importo del relativo canone;
- indicazione della salvaguardia dei diritti di terzi e della completa responsabilità da parte del concessionario in materia di danni a terzi e di conoscenza delle normative interessate alla attività da svolgersi in relazione e dipendenza della concessione.

12. Il concessionario dovrà sottoscrivere la concessione per accettazione esplicita dei suoi contenuti ed attestazione di essere a conoscenza delle normative interessate.

13. Le occupazioni determinate da improrogabili motivi di sicurezza pubblica e prevenzione di incidenti, pur se prive di concessione, sono effettuate nel limite del necessario.

E' fatto comunque obbligo al titolare dell'occupazione di presentare, entro le 48 ore successive all'occupazione d'urgenza, la prescritta domanda di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Comune, accertata la sussistenza dei motivi di urgenza per l'occupazione, rilascerà la concessione come previsto dal presente articolo.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di occupazione derivante da Ordinanza Sindacale adottata, nei confronti di terzi, per motivi di pubblica incolumità.

La richiesta e la concessione verranno rilasciate, ai fini del canone, anche se l'occupazione, nel frattempo, sia stata rimossa.

14. La concessione potrà essere consegnata al concessionario ed avrà vigore solo se egli avrà assolto al pagamento del canone, secondo le modalità previste al successivo Capo III del presente regolamento.

Art. 10
- Modalità di rinnovo, rinuncia, revoca, sospensione
e traslazione delle concessioni -

1. Le concessioni possono essere rinnovate a richiesta del concessionario. La richiesta deve pervenire, per le occupazioni permanenti, non meno di 20 giorni prima della scadenza della concessione, per le occupazioni temporanee la richiesta di rinnovo deve pervenire prima della scadenza della concessione.
2. Il rinnovo deve risultare da annotazione sottoscritta sull'atto originale di concessione, apposta dall'Ufficio competente, prima della scadenza.
3. La richiesta di rinnovo per le concessioni che non ottenga risposta prima della scadenza del periodo originariamente concesso deve intendersi respinta.
4. Le richieste di rinnovo hanno comunque preferenza sulle richieste di nuova occupazione.
5. - Il Concessionario può rinunciare, prima del rilascio della concessione alla occupazione richiesta, mediante semplice comunicazione scritta, presentata al Protocollo del Comune ovvero inviata per posta raccomandata. Se la rinuncia interviene dopo il rilascio della concessione per occupazioni permanenti resta acquisito al comune il canone per il periodo di concessione trascorso. Per le occupazioni temporanee la rinuncia è possibile solo se la comunicazione perviene non meno di 2 giorni prima della data di occupazione.
La rinuncia comporta, in ogni caso, la liberazione effettiva e completa dell'area in questione.
Non si fa luogo a rimborso o riduzione del canone se il mancato utilizzo dell'area dipende da iniziativa del concessionario ed in ogni caso quando non dipenda da iniziative del Comune, per le quali valgono le norme del successivo comma 8 del presente articolo.
6. Le concessioni possono essere revocate con provvedimento motivato da interessi pubblici per ragioni di sicurezza, igiene o svolgimento di servizi pubblici primari ovvero nel caso si siano verificate ripetute violazioni degli obblighi del concessionario stabiliti nella concessione e nella norme nazionali e locali interessate. Dell'inizio del procedimento di revoca e dell'adozione dello stesso deve esserne data notizia al concessionario. La revoca della concessione dà diritto, alla restituzione dei ratei di canone eventualmente pagati e non usufruiti, contabilizzati in dodicesimi per le occupazioni permanenti, contabilizzati in giorni per le occupazioni temporanee, con esclusione di ogni altro danno.
7. In caso di revoca di concessione rilasciata per l'esercizio di attività economiche, il relativo provvedimento può essere preceduto da opportuni contatti con il concessionario per il rilascio di nuova concessione in altra area, compatibilmente con le normative vigenti.
8. Le concessioni possono essere sospese per esecuzione di lavori interessanti opere pubbliche e per esigenze di pubblico servizio, con provvedimento motivato, da comunicarsi con almeno 3 giorni di anticipo sugli effetti del provvedimento stesso, contenente precisa indicazione

del periodo previsto per la sospensione. Nel caso non sia stata individuata una idonea area sostitutiva, la sospensione della concessione da diritto, alla restituzione dei ratei di canone eventualmente pagati e non usufruiti, contabilizzati in dodicesimi per le occupazioni permanenti, contabilizzati in giorni per le occupazioni temporanee, con esclusione di ogni altro danno.

9. Al di fuori dei casi previsti dal presente comma, è fatto divieto di cessione, trasferimento, traslazione a qualsiasi titolo della concessione, e se effettuata si intende nulla, in quanto avvenuta su bene non disponibile, e comunque resta responsabile di tutti gli oneri titolare dell'atto di concessione.

L'accertamento dell'avvenuta cessione abusiva della concessione comporta l'immediata pronuncia di decadenza dalla concessione medesima, da comunicare con apposito atto al titolare originario della concessione ed all'occupante risultato, di conseguenza, abusivo.

Nel caso di Occupazioni di suolo pubblico, quali i passi carrabili, asservite ad una proprietà privata oggetto di alienazione o di eredità la relativa concessione deve essere rinnovata a cura del subentrante, con domanda al Comune entro trenta giorni dalla data di alienazione o dalla accettazione dell'eredità, a pena di decadenza della concessione.

Per le autorizzazioni relative all'occupazione permanente, la volturazione consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto autorizzativo - con l'obbligo di comunicazione al servizio tributi entro 10 giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art 11

- Obblighi del concessionario e decadenza dalla concessione.-

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare, a pena di revoca, le norme previste dalla concessione, le modalità di occupazione, di utilizzo e di attività da esercitarsi ivi indicate.

Deve, inoltre rispettare le norme previste dalle leggi dello Stato, regolamenti ed atti normativi previsti per l'attività da svolgersi sull'area occupata.

La reiterata violazione delle prescrizioni di concessione, risultante da verbale di contestazione della polizia municipale, comporta la decadenza della concessione.

2. Il concessionario deve conservare l'originale della concessione e l'attestazione del versamento ed esibirla ad ogni richiesta del personale autorizzato della pubblica amministrazione.

3. La variazione delle modalità di utilizzo del suolo pubblico, contenute nella concessione, anche in relazione all'attività esercitata, deve essere comunicata al comune prima del mutamento di destinazione o di utilizzo, con richiesta contenente le medesime indicazioni della richiesta originale.

4. Alla scadenza della concessione non rinnovata, il concessionario ha l'obbligo del ripristino integrale dell'area, con rimozione di ogni impianto, fisso o mobile e la ripavimentazione dell'area ove danneggiata, in conformità alla pavimentazione circostante.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligo l'Ufficio che rilascia la concessione, nel caso di occupazione che comporti una modifica dell'assetto del suolo pubblico o che comporti l'utilizzo di impianti stabilmente infissi nel suolo, richiede al concessionario il versamento di una cauzione, infruttifera, pari ad un terzo del canone stabilito per la concessione, con un minimo di euro 103,29. Tale cauzione resterà vincolata sino allo scadere della concessione e restituita al concessionario solo dopo accertamento dello stato dei luoghi da parte del Comune. Dal versamento della cauzione sono esonerati coloro che per effetto di normative edilizie o tecniche, siano obbligati al versamento al comune di cauzione per l'esatto rifacimento del manto stradale e del suolo pubblico in genere, ed in ogni caso gli enti erogatori di pubblici servizi, in regime di concessione amministrativa.

Art. 12

- Casi in cui la concessione non può essere rilasciata -

1. La concessione alla occupazione di aree e spazi pubblici non può essere rilasciata se sul medesimo suolo è stata rilasciata precedente concessione ad altro soggetto, sempre che questo non accetti, espressamente dichiarandolo per iscritto, la limitazione del suo diritto.

2. Non può essere, altresì, rilasciata concessione per lo svolgimento di attività in contrasto con le Leggi dello Stato e Regionali, con i regolamenti nazionali e locali, quando il richiedente risulti, a norma delle leggi vigenti, inabilitato a contrarre obbligazioni;

quando la concessione contrasti con la destinazione.. d'uso delle aree e spazi richiesti come risultante dagli atti normativi di cui ai Piani territoriali in vigore nel Comune;

quando il richiedente risulti non avere ottemperato alle prescrizioni di precedenti concessioni nell'ultimo triennio, compreso il caso di mancato assolvimento, in tutto, in parte ed in termini, dei canone a suo tempo dovuto.

CAPO III

Determinazione del Canone di Concessione

Art. 13

- Definizione di canone di concessione -

1. Per la concessione del diritto di occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, e dovuto un canone di concessione determinato nella misura stabilita dal presente capo, comprensivo degli elementi tariffari, stabiliti negli allegati C, D ed E del presente regolamento, del quale diventano parte integrante.
2. Il canone si determina applicando gli elementi che caratterizzano l'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate superiore. Non si fa comunque luogo al pagamento del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Gli elementi tariffari di cui al presente regolamento si applicano alle concessioni in essere ed alle nuove. Le variazioni degli stessi, successivamente deliberate, ai sensi dell' art. 2, c. 3 del presente regolamento, si applicano a tutte le concessioni. Le variazioni sono portate a conoscenza dei concessionari a mezzo di pubblica affissione o di comunicazioni personalmente indirizzate.
4. Le occupazioni abusive, in tutto od in parte, cioè prive o difformi dalla concessione, come definita ai precedenti capo I e II, sono equiparate per l'assolvimento del canone alle occupazioni autorizzate, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al successivo art. 24.

Art. 14

- Canone per le occupazioni permanenti -

1. Per le occupazioni permanenti, il canone esprime il corrispettivo annuale.

Art. 15

- Canone per le occupazioni temporanee -

1. Per le occupazioni temporanee, il canone esprime il corrispettivo giornaliero.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è calcolato comunque su base giornaliera.

Art. 16

- Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee -

- 1 Le tariffe per le occupazioni, che si protraggono nell'arco dell'anno per più di trenta giorni continuativi vengono ridotte, a mezzo di coefficienti moltiplicatori, come riportato nell'allegato E.
- 2 Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, il canone, relativo al periodo della proroga, si calcola applicando gli elementi tariffari per il periodo complessivo di occupazione richiesto, sottraendo quello già pagato, maggiorando, il canone risultante, del 20 per cento.

Art. 17

- Elementi incidenti sul canone -

- 1 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali, sono classificate in 4 categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettera D.
- 2 L'incidenza degli elementi occupazionali di cui al punto precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 8 esposte nell'allegato D.

Art 18
- Metodo di calcolo per il canone -

1. Il canone si calcola in base agli algoritmi, descritti nei commi successivi, a secondo the le concessioni riguardino occupazioni permanenti o temporanee, come definite al precedente Art. 8:
2. Canone annuo per Concessioni Permanenti $C = Tb \times A \times mq$

I parametri indicati nella formula sono i seguenti:

Tb = Tariffa base per le occupazioni permanenti (All. C, tariffe di base -occupazioni permanenti);
A = 4 Coefficienti moltiplicatori (art. 17, - All. D punti 1 - categoria di importanza delle strade, aree e spazi, 2 - Valore economico della disponibilità dell'area, 3 - sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione, 4 - natura dell'attività);
mq = Superficie concessa (art. 13, c. 2).

Il prodotto dei fattori sopra descritti determina i canone annuo dovuto per la concessione.

Nel caso di concessioni permanenti la cui durata inizia in frazioni di anno, il relativo canone si applica in dodicesimi per la frazione d'anno di occupazione.

3. Canone per Concessioni Temporanee. $C = Tb \times A \times mq \times G \times B$

Dove:

Tb = Tariffa base per le occupazioni temporanee (All. C, tariffe di base occupazioni temporanee);
A = 4 Coefficienti moltiplicatori (art. 17, - All. D punti 5 - categoria di importanza delle strade, aree e spazi, 6 - Valore economico della disponibilità dell'area, 7 - sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione, 8 - natura dell'attività);
mq = Superficie concessa (art. 13, c. 2);
G = Giorni di durata dell'occupazione;
B = Coefficiente di graduazione della tassa in base al periodo di occupazione.

Art. 19
- Riduzione della superficie soggetta al canone -

1. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 40 per cento sino a 100 mq., del 20 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq. del 5 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 20
- Passi carrabili -

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Sono da considerarsi passi carrabili, ai fini dell'imposizione, anche i semplici accessi carrabili posti a filo con il manto stradale.
3. La superficie dei passi carrabili viene determinata forfettariamente in mq. 10.
4. La superficie di cui al punto precedente è soggetta al pagamento del canone qualora il proprietario dell'accesso carrabile, abbia chiesto all'Ufficio di Polizia Municipale l'attribuzione del divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo con il rilascio di apposito cartello segnaletico.

Art. 21
- Autovetture adibite al trasporto pubblico -

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art 22.
- Occupazione con impianti a rete -

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 29 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

Art 23
- Termini di pagamento del Canone, sanzioni per l'omesso pagamento -

1. Termine di pagamento del canone per le concessioni permanenti. Il canone per le occupazioni di almeno 365 giorni, concessioni permanenti, deve essere versato, per il primo anno prima del materiale rilascio della concessione, unitamente alla somma dovuta per la registrazione della concessione.

Per gli anni successivi il canone sarà assolto posticipatamente entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento.

2. Termine di pagamento del canone per le concessioni temporanee. Il canone relativo ad occupazioni concesse per un periodo inferiore ai 365 giorni deve essere assolto al rilascio della concessione.

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento.

2.1. Il canone per le occupazioni realizzate in area mercatale o fieristica da operatori di cui all'Art 7 c. 8, del DM 248/93 e L. 112/91, come altresì previsto dall'art. 7, c. 3 del presente Regolamento, deve essere assolto prima della materiale occupazione.

In ogni caso, non potrà accedere al mercato l'operatore che non esibirà l'attestazione del versamento ordinario.

Il canone, per le occupazioni realizzate da operatori di cui al presente comma, è corrisposto in relazione alla superficie in metri quadri specificatamente prevista per quel posteggio fisso o resosi libero e concesso per quel giorno poiché vuoto.

3. In caso di occupazioni concesse per un periodo di almeno 365 giorni [occupazioni permanenti], a consentito, ove il canone complessivamente dovuto superi euro 1.539,45, il versamento rateale del canone, in rate trimestrali anticipate, in tal caso l'importo delle singole rate è maggiorato dell'interesse legale, calcolato dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, sino al momento del versamento.

4. In caso di occupazioni concesse per un periodo inferiore ai 365 giorni, occupazioni temporanee, è consentito il versamento rateale per importi complessivi superiori a euro 1.549,35 con rate mensili, i cui importi vanno maggiorati dell'interesse legale, calcolato dal giorno di rilascio della concessione. In ogni caso il saldo del canone deve essere effettuato entro il termine di rimozione della occupazione come indicato nella concessione originaria.

5. Il mancato versamento del canone per il primo anno di concessione, nel caso di occupazioni permanenti, ovvero del canone per il periodo concesso, nel caso di occupazioni temporanee, comporta l'automatica rinuncia alla concessione stessa, che verrà quindi annullato d'ufficio dal Comune, senza alcuna comunicazione; dovendo essere assolto il canone relativo prima del rilascio materiale della concessione.

6. Il mancato pagamento del canone per le occupazioni permanenti per gli anni successivi comporta l'automatica revoca della concessione, fermo restando il pagamento del canone per i ratei eventualmente maturati e scaduti.

7. Il mancato pagamento di due rate, in caso di rateizzazione del canone, comporta l'automatica revoca della concessione, fermo restando il pagamento del canone per i ratei eventualmente maturati e scaduti.

8. Le occupazioni che, seppure inizialmente regolarmente concesse, siano nelle condizioni di

cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, che perdurino oltre i termini di pagamento non rispettati sono considerate abusive e come tali perseguite, con l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 24 del presente regolamento.

9. La verifica contabile del mancato assolvimento del canone, in tutto od in parte, sarà effettuato non oltre il termine di decadenza quinquennale.

10. Sulle somme dovute per canone e non assolte si applicano in ogni caso gli interessi legali maturati dalla data prevista per il pagamento del canone.

11. La sanzione della revoca della concessione e gli interessi previsti per il mancato assolvimento del canone o dei suoi ratei, sono constatati e contestati dal soggetto responsabile dell'entrata al titolare della concessione. I provvedimenti di revoca delle concessioni sono trasmessi al Comando della Polizia Municipale, ai fini della constatazione dell'eventuale continuazione abusiva della occupazione e della relativa sanzione, ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24

- Equiparazione ai fini del canone delle occupazioni abusive e relative sanzioni -

1. Le occupazioni abusive debbono risultare da apposito Verbale di constatazione elevato dalla Polizia Municipale, anche su segnalazione dell'Ufficio competente al rilascio delle concessioni.

2. Il Verbale dovrà contenere l'indicazione precisa della quantificazione in metri quadri della occupazione abusiva, della attività svolta dall'occupante abusivo, della modalità di occupazione (con impianti fissi o mobili).

Copia del Verbale di constatazione dovrà essere consegnato, dall'Agente verbalizzante, all'occupante abusivo, al momento della redazione, ovvero in caso di impossibilità alla materiale consegna, dovrà essere notificato all'abusivo, nelle forme di legge.

3. Alle occupazioni abusive si applica un canone calcolato, sempre e solo giornalmente considerando come data di decorrenza il 30° giorno precedente la data di inizio dell'abusivismo risultante dal verbale di constatazione, sulla base della formula indicata all'art. 18, comma 3, senza alcuna riduzione.

4. Le occupazioni abusive non possono essere considerate come permanenti in nessun caso, con l'applicazione delle tariffe previste per le occupazioni analoghe.

5. Alle occupazioni abusive si applicano le seguenti sanzioni amministrative, oltre all'obbligo del pagamento del canone:

violazione	pena pecuniaria, art 63 , comma 2, l. g) D.Lgs. 446/97	sanzione amministrativa accessoria	sanzione amministrativa Art. 20, c. 4, D.Lgs. 285/92
occupazioni prive della concessione ovvero non ottemperanti quanto previsto della concessione, insistenti sulle strade a piazze (compresi i marciapiedi di pertinenza, come definiti dall'Art. 3, c. 1, p.to 33, <u>D.Lgs. 285/92</u>)	100% del canone dovuto	rimozione occupazione e messa in pristino, art. 20, c. 5, D.Lgs. 285/92, menzione nel verbale di constatazione, ingiunzione dell'adempimento da parte del Prefetto (art. 211, D.Lgs. 285/92), ovvero ordinanza sindacale	da lit. 235.000 a 940.000 (salvo variazioni di legge)
occupazioni prive della concessione ovvero non ottemperanti quanto previsto della concessione, insistenti su aree diverse dalle strade e piazze	100% del canone dovuto	rimozione occupazione e messa in pristino. menzione nel verbale di constatazione ed ordinanza del sindaco	non si applica

6. Le sanzioni descritte al comma precedente si cumulano ove ne ricorrano i presupposti di violazione, in ogni caso l'occupazione abusiva deve essere rimossa, anche quando non vi sia intralcio al traffico veicolare o pedonale, ed a tal fine il Sindaco emette ordinanza, in riferimento al verbale di contestazione.

7. Fermo l'obbligo di versamento del canone, qualora l'occupante abusivo non rimuova l'occupazione nel termine fissato nell'ordinanza, il comune procede d'ufficio, a spese dell'occupante abusivo, i manufatti rimossi vengono posti a disposizione del proprietario che potrà ritirarli previo pagamento delle sanzioni e del canone dovuto sino al momento della rimozione d'autorità, nonché delle relative spese di rimozione, immagazzinamento come quantificate dall'Ufficio che ha eseguito i lavori di rimozione.

8. Fermo quanto disposto dal D.Lgs. 285/92 in merito alla potestà sanzionatoria per violazioni al Codice della Strada, competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è l'Ufficio responsabile dell'entrata ed il relativo Verbale di contestazione è emesso dal dirigente l'Ufficio; per la riscossione della sanzione si applicano le norme, contenute al successivo capo IV, riguardanti la riscossione del canone, in quanto compatibili.

Art. 25

- Anticipato assolvimento del Canone ed effetti delle affrancazioni intervenute per norme previgenti -

1. Per le concessioni di durata non inferiore a venti anni, è facoltà del concessionario assolvere anticipatamente la somma dei canoni annui dovuti per l'intera durata della concessione. In tal caso non si applicheranno gli aumenti del canone deliberati successivamente al versamento.
2. In caso di anticipata rinuncia all'occupazione in relazione alla quale i canoni annui siano già stati versati per l'intera sua durata, ai sensi del precedente comma 1, non si fa luogo ad alcun rimborso. In caso di revoca da parte del Comune della concessione, si fa luogo a rimborso per i ratei già versati e non usufruiti.
3. Le affrancazioni intervenute ai sensi dell'Art. 195, c. 4, del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e dell'Art. 44, c 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, loro successive integrazioni-e modificazioni, conservano validità anche nei confronti del canone.

CAPO IV

Forma di gestione del canone, liquidazione, accertamento e riscossione dell'Entrata

Art. 26

- Forma di gestione dell'entrata -

1. Il canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e gestito, sia nella fase di liquidazione che nella fase di riscossione direttamente dal Comune.
2. Responsabile della liquidazione e riscossione del canone e dell'irrogazione delle sanzioni e il servizio tributi, nella persona del funzionario responsabile.
3. Il funzionario responsabile designato, sulla base delle concessioni rilasciate dal Comune, predispone la liquidazione del canone, esamina i Verbali di constatazione delle occupazioni abusive, predispone i verbali di contestazione delle sanzioni che siano a lui attribuite in forza di Legge o dei Regolamenti Comunali, indirizza ai contribuenti comunicazione, avvisi, liquidazioni, sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, nel rispetto delle normative contenute nelle Leggi e nell'Ordinamento Comunale, in merito ai funzionari responsabili dei Servizi Comunali.
4. Al funzionario responsabile spettano i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone ed in generale compie tutti gli atti necessari alla gestione ed alla puntuale organizzazione del servizio.
5. Il funzionario responsabile sottoscrive gli atti di riscossione coattiva del canone e dispone della loro notifica.

Art. 27

- Modalità di versamento e di riscossione coattiva –

0. La gestione della riscossione è effettuata dal Comune in economia diretta.
1. Il versamento delle somme dovute per il canone deve essere effettuato, nei termini previsti al precedente Art. 23, a scelta dei concessionari tra una delle seguenti modalità:
 - a) mediante versamento diretto al servizio tributi che rilascia ricevuta di versamento
 - b) mediante versamento a mezzo bonifico bancario intestato al conto corrente della tesoreria comunale, sul capitolo 1.02.0042/00, per le sole aziende di erogazione di servizi
 - c) la somma del versamento deve essere arrotondata alle per eccesso o per difetto .

2. In ogni caso sul documento di versamento dovrà essere chiaramente indicato
 - il nominativo di chi effettua il versamento;
 - l'anno di riferimento;
 - il numero della concessione cui si riferisce, ovvero in caso di occupazione abusiva, il n. dell'ingiunzione con cui è stato richiesto il versamento del canone.
3. In ogni caso il versamento minimo è di euro 5,16.
- 3 bis Il suddetto canone verrà eventualmente assoggettato ad oneri fiscali qualora fosse previsto per legge
4. La riscossione delle somme dovute e non versate, per canone, sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi, avviene con il procedimento previsti dall'art. 23 del Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 28

- Disposizioni transitorie -

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data del 1 gennaio 1999, data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate, nel rispetto delle norme regolamentari ora adottate, a richiesta del titolare ovvero con il pagamento del canone relativo, salva la loro revoca per contrasto con le norme regolamentari qui adottate.
2. (abrogato)
3. Il Comune opererà la revisione delle concessioni già in essere, revocando quelle non conformi ai dettati del presente Regolamento ed a tutte le normative generali e regolamentari interessate, ferma restando per tutte le altre la scadenza originaria prevista per la concessione.

. Art. 29 (abrogato)

- Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi –

Art. 30

- Disposizioni finali -

1. Resta fermo, ai sensi dell'Art. 51, comma 3, D.Lgs. 446/97, il diritto del comune alla riscossione delle somme dovute per l'abrogata Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 507/93, che riguardassero presupposti impositivi realizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine si applicano le normative di Legge e Regolamentari in vigore al momento del verificarsi del presupposto impositivo.
2. Il contenzioso che derivi dalla applicazione del canone, segue, a norma delle Leggi vigenti in materia, le competenze giurisdizionali in relazione alla natura della vertenza.

ALLEGATO A

All' Ill.mo Sig. SINDACO
COMUNE DI CHERASCO

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto _____ nato il ___/___/___
a _____ C.F. _____ nella sua qualità di _____
_____ della ditta _____ P.IVA _____
residente/con sede in _____ Via _____
telefono _____

CHIEDE

di ottenere la concessione all'occupazione del suolo pubblico al fine di _____

_____ in via/piazza _____;

con le misure di seguito indicate:

SUOLO *larghezza* mt. ___ **x** *lunghezza* mt. ___ = **superficie** mq. _____
SOPRASSUOLO *larghezza* mt. ___ **x** *lunghezza* mt. ___ = **superficie** mq. _____
TAGLIO ASF. *larghezza* mt. ___ **x** *lunghezza* mt. ___ = **superficie** mq. _____

a far data dal _____ fino al _____ per totali giorni _____.

Dichiara inoltre che l'occupazione è richiesta per svolgere l'attività _____,
dichiara di essere in possesso di(1) _____ e che l'occupazione avverrà con
le seguenti modalità, come definite dall'allegato D punto 2 e 6 del regolamento comunale:

- aree di parcheggio
- marciapiedi e portici
- mercati attrezzati
- mercati non attrezzati
- piazze
- strade del centro abitato
- residue zone del territorio

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserve i contenuti del regolamento comunale vigente in materia di occupazioni di suolo pubblico e canone relativo, nonché di conoscere e di impegnarsi a rispettare tutte le normative inerenti l'occupazione del suolo pubblico, in particolare per quel che attiene ai propri doveri di concessionario, alle scadenze del canone ed al suo ammontare. Dichiara, infine di non essere inabilitato a contrarre obbligazioni, secondo le vigenti disposizioni di legge e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni espresse nella concessione medesima e quanto disciplinato nei regolamenti comunali competenti.

ALLEGATO B

CHERASCO, li _____ IN FEDE _____

COMUNE DI CHERASCO

CONCESSIONE ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Concessione n. «N.CONC.» / «ANNO» - Prot. «PROT.»

Vista la domanda del Sig. «COGNOME E NOME», nato a «NATO», il «DATA NASC.» presentata, in data «DATA PRESENT.», residente in «SEDE», «VIA», civ. «N.», telefono «TELEFONO», Codice Fiscale «COD.FISC.», tendente ad ottenere la Concessione all'Occupazione di suolo pubblico per la seguente attività «ATTIVITA» a far data dal «INIZIO» sino al «FINE», per complessivi anni «ANNI», in «LUOGO», con la sottodescritta occupazione «TIPO OCCUP», come anche indicata nella richiesta di Concessione.

Visto il Nulla - Osta rilasciato dall'Ufficio Tecnico;

Vista la D.G.C. 148/2008;

Visto il parere degli Uffici competenti;

Visto il Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 8 del 15/02/1999;
Visto il D.Lgs. 285/92 ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Si CONCEDE

al Sig. «COGNOME E NOME», come meglio identificato in premessa, l'occupazione di suolo pubblico per la seguente attività «TIPO OCCUP» in «LUOGO», con inizio a far data dal «INIZIO» sino al «FINE», e così per complessivi anni «ANNI» per le sottoindicate dimensioni :

suolo ml. «S. LARGH» x ml «S. PROF.» = mq. «S.TOT»

soprassuolo ml. «SOP. LARGH» x ml. «SOPR. PROF» = mq. «SOPR TOT»

sottosuolo ml. «TAGLIO LARGH» x ml. «TAGLIO LUNG» = mq. «TAGLIO TOT»

A condizione che l'Occupazione sia effettuata:

- nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella Concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della Concessione;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali l'occupante dovrà rispondere di ogni molestia, danno o gravame ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge in materia di prevenzione infortuni, sanità, sicurezza, ed in generale di ogni disposizione Legislativa e/o Regolamentare interessante l'attività da svolgersi sulla superficie interessata;
- che l'eventuale manufatto venga installato con accorgimenti tali da non compromettere la pubblica incolumità e ripristinando eventuali manomissioni della sede stradale a mezzo infissi od altro alla scadenza della presente Concessione;
- che siano scrupolosamente rispettati le misure risultanti nella presente Concessione, nonché la durata stabilita in Concessione, con la immediata rimozione della Occupazione alla scadenza della medesima, le Occupazioni eccedenti, per misure e/o tempo, sono abusive, ed in quanto tale soggette alle Sanzioni, Tributarie ed Amministrative, previste dalla Legge e Regolamento;

Altre Condizioni
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Inoltre :

L'occupazione deve avvenire in osservanza del Regolamento d'esecuzione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e del D.Lgs. 285/92
La Concessione del diritto di occupazione è in ogni caso subordinata alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale vigente, nonché nei Regolamenti Comunali di polizia municipale, di igiene e di edilizia;
Il pagamento del Canone deve avvenire nei termini previsti dall'Art. 23 del Regolamento Comunale;
L'applicazione del Canone segue tutte le disposizioni di cui al Regolamento Comunale;
Il titolare della presente è tenuto ad esibire l'atto di Concessione ad ogni richiesta del personale addetto al Servizio, della Polizia Municipale e della Forza Pubblica;
E' prevista, in ogni caso la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dalla presente Concessione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La concessione può essere rinnovata, con le modalità e nei termini di cui all'Art. 10, Regolamento Comunale per il Canone OSAP.

Il Canone è determinato, in applicazione del Capo III del Regolamento Comunale, con l'applicazione dei seguenti parametri:

T_b =	Tariffa base per le occupazioni permanenti (<i>art. 13 - All. C</i>)	Euro «P. TB»
A =	Coefficienti moltiplicatori (<i>art. 17, - All. D punti 1 - categoria di importanza delle strade, aree e spazi, 2 - Valore economico della disponibilità dell'area, 3 - sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione, 4 - natura dell'attività</i>)	«P. A1» - «P. A2» - «P. A3» - «P. A4»
m_q =	Superficie concessa (<i>art. 13, c. 2</i>)	«MQ»

Canone risultante per l'Occupazione Permanente

$(T_b \times A \times m_q) = \text{Canone}$ Euro «CANONE» annue
 salvo aumenti di tariffe deliberate ai sensi del Regolamento Comunale.

N.B. il versamento minimo è di Euro 5,16 (*art. 27, comma 3, regolamento comunale*)

Valore della Concessione che è pari alla somma dei canoni dovuti per tutti gli anni di concessione per le occupazioni permanenti, ovvero al valore del canone per le occupazioni temporanee.

Il Concessionario ha già provveduto a versare, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Comunale per il Canone OSAP, il canone dovuto e le spese di registrazione, poste a suo carico.

Il presente Atto è redatto in due copie ad unico effetto, uno per il Concessionario, il secondo terzo per gli atti del Comune.

Cherasco,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

In data, il Sig., nella qualità di
ha ritirato l'originale della presente Concessione di sua competenza, dando atto, con firma in calce,
all'originale di competenza del Comune, di essere a perfetta conoscenza delle disposizioni di
Legge, Regolamenti e delle prescrizioni contenute nella Concessione e di accertarle tutte
integralmente e senza riserve, con l'impegno di rispettarle.

.....
(il concessionario)

.....
(il funzionario che consegna l'Atto)

ALLEGATO C

TARIFFE DI BASE

OCCUPAZIONI PERMANENTI	€	8,78	annuali
OCCUPAZIONI EMPORANEE	€	0,0509	giornaliere
Tariffa speciale per le ditte di erogazione di servizi	€.	0,164	annuali

OCCUPAZIONI PERMANENTI

coefficienti

1) Categoria di importanza delle strade, aree e spazi

a)	Centro storico Cherasco (dentro le mura) più Viale Salmatoris (planimetria A1 allegata)	1,4
b)	Roreto + Bricco + altre zone Cherasco concentrico (fuori le mura) (plan.B1 e B2 alleg)	1,2
c)	Altre zone del territorio	1,0

2) Valore economico della disponibilità dell'area

a)	Aree di parcheggio	1,2
b)	Marciapiedi e portici	1,5
c)	Mercati attrezzati	1
d)	Mercati non attrezzati	0,8
e)	Piazze	1,3
f)	Strade del centro abitato	1,2
g)	Residue zone del territorio comunale	1

3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

a)	Occupazioni con allocazione stabile di strutture e impianti fissi:	
	a.1 - suolo	1,3
	a.2 - soprassuolo	0,3
	a.3 - sottosuolo	0,3
b)	Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi:	
	b.1-suolo	1,2
	b.2 - soprassuolo	0,25
	b.3 - sottosuolo	0,25
c)	Occupazioni determinanti riduzione della viabilità	2,5
d)	Occupazioni per passi carrabili	0,3
e)	Occupazione per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	1
l)	Altre occupazioni	1

coefficienti**4) Natura dell'attività**

a)	Commerciali e di servizi	1,2
b)	Industriali, artigianali e professionali	1
c)	Pubblici esercizi	1,8
d)	Commercio in aree pubbliche e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	1,7
e)	Culturali, ricreative e sportive	0,3
f)	Edilizia	2,0
g)	Privati	1
h)	Altre attività	1

OCCUPAZIONI TEMPORANEE**1) Categoria di importanza delle strade, aree e spazi**

a)	Centro storico Cherasco (dentro le mura) più Viale Salmatoris (planimetria A1 allegata)	1,4
b)	Roreto + Bricco + altre zone Cherasco concentrico (fuori le mura) (plan.B1 e B2 alleg)	1,2
c)	Altre zone del territorio	1,0

6) Valore economico della disponibilità dell'area

a)	Aree di parcheggio	1,2
b)	Marciaiedi e portici	1,5
c)	Mercati non attrezzati	0,8
d)	Piazze	1,3
e)	Strade del centro abitato	1,2
f)	Residue zone del territorio comunale	1

7) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

a)	Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi:	
	a.1 - suolo	1,2
	a.2 - soprassuolo	0,25
	a.3 - sottosuolo	0,25
b)	Occupazioni determinanti riduzione della viabilità	2,5
c)	Occupazioni per passi carrabili	0,3
d)	Occupazione per giostre	1,5
e)	Occupazioni per fiere	2,5
f)	Altre occupazioni	1

coefficienti

8) Natura dell'attività

a)	Commerciali e di servizi	1,2
b)	Industriali, artigianali e professionali	1
c)	Pubblici esercizi	1,8
d)	Commercio in aree pubbliche e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	1,7
e)	Commercio in aree adibite a fiera non attrezzata	1,8
f)	Manifestazioni politiche	0,5
g)	Manifestazioni culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti	0,3
h)	Giostrai e installazione giochi	1,5
i)	Spettacoli viaggianti (circhi)	1
l)	Edilizia	2,0
m)	Erogazione pubblici servizi a rete	1
n)	Privati	1
o)	Altre attività	1

GRADUAZIONE DELLE TARIFFE PER LEDG CUPAZIONI TEMPORANEE

Tariffa base **Euro** 0,0495

Occupazioni di minimo Coefficiente

giorni	1	1
giorni	31	0,966
giorni	61	0,943
giorni	91	0,908
giorni	121	0,874
giorni	151	0,851
giorni	181	0,782
giorni	211	0,713
giorni	241	0,655
giorni	271	0,598
giorni	301	0,552
giorni	331	0,517

INDICE degli argomenti trattati:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

art. 1 Istituzione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche	pag.	2
art. 2 Regolamento e tariffe		2
art. 3 Definizione di occupazione di spazi od aree pubbliche		2
art. 4 Oggetto del canone		4
art. 5 Occupazioni di aree e spazi soprastanti e sottostanti		5
art. 6 Soggetti attivi e passivi		5

CAPO II CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

art. 7 Obbligo della Concessione	pag.	6
art. 8 Durata della Concessione		7
art. 9 Modalità di richiesta e rilascio delle concessioni		8
art. 10 Modalità di rinnovo, rinuncia, revoca, sospensione e traslazione delle concessioni		11
art. 11 Obblighi del concessionario e decadenza della concessione		12
art. 12 Casi in cui la concessione non può essere rilasciata		13

CAPO III DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

art. 13 Definizione di canone di concessione	pag.	14
art. 14 Canone per le occupazioni permanenti		15
art. 15 Canone per le occupazioni temporanee		15
art. 16 Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee		15
art. 17 Elementi incidenti sul canone		15
art. 18 Metodo di calcolo per il canone		16
art. 19 Riduzione della superficie soggetta al canone		16
art. 20 Passi carrabili		17
art. 21 Autovettura adibite al trasporto pubblico		17
art. 22 Occupazione con impianti a rete		17
art. 23 Termini di pagamento del Canone, sanzioni per l'omesso pagamento		17

art. 24 Equiparazione ai fini del canone delle occupazioni abusive e relative sanzioni	19
art. 25 Anticipato assolvimento del Canone ed effetti delle affrancazioni intervenute per norme previgenti	21

CAPO IV FORMA DI GESTIONE DEL CANONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'ENTRATA

art. 26 Forma di gestione dell'entrata	pag. 21
art. 27 Modalità di versamento e di riscossione coattiva	22

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 28 Disposizioni transitorie	pag. 23
art. 29 Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	23
art. 30 Disposizioni finali	23